CAMERA DEI DEPUTATI N. **4229-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1998

(Relatore: **CERULLI IRELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni

Presentato il 9 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fin dai primi mesi della XIII legislatura, il tema della riforma della pubblica amministrazione ha assunto un ruolo predominante nell'attività parlamentare.

Nell'anno che si è appena concluso sono state infatti approvate dalle Camere due leggi di straordinario rilievo in materia; e precisamente:

la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante « Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa »;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ».

Si è partiti dalla consapevolezza che la pubblica amministrazione di questo Paese andasse urgentemente riformata. L'ingresso dell'Italia in Europa non può essere unicamente determinato da parametri monetari; affinché il Paese possa rimanere in Europa e competere sullo stesso piano degli altri *partners* europei, occorre infatti un'amministrazione la cui azione sia efficiente ed efficace, congegnata per servire i cittadini e non per essere servita, rapida ed affidabile.

Le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno ben compreso l'indifferibile urgenza di porre mano ad un'opera riformatrice del settore e vi hanno contribuito varando, nel giro di pochi mesi, i due atti citati, entrambi di grande rilievo. Si è così avviata una grande opera di riforma a Costituzione invariata, nella consapevolezza che l'urgenza di tale riforma non consentisse di attendere i tempi delle modifiche costituzionali.

In questo modo si è ripreso in Italia un processo di decentramento amministrativo, cioè di conferimento di funzioni e compiti dallo Stato centrale alle autonomie locali, processo che era rimasto fermo dall'epoca dei decreti delegati del 1977.

Il disegno riformatore è tuttavia ben più complesso di una mera opera di decentramento: si prevede anche una riorganizzazione profonda dell'amministrazione centrale dello Stato; si riprende quindi l'opera di razionalizzazione già iniziata con la legge n. 400 del 1988 in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non manca inoltre un intento di semplificazione dell'azione amministrativa, che si pone sulla linea della legge n. 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo.

Siamo dunque in presenza di un disegno di riforma complesso, che coglie la realtà della pubblica amministrazione in tutti i suoi aspetti, consapevole che la riforma per avere successo deve essere complessiva: decentrare funzioni agli enti locali, riorganizzare e ridimensionare l'amministrazione centrale, semplificare e delegificare.

Abbiamo assistito in questi ultimi mesi alla prima, faticosa applicazione di tale riforma alle nostre pubbliche amministrazioni.

In particolare nell'autunno 1997 hanno visto la luce i primi decreti legislativi attuativi della delega contenuta negli articoli 1 e 4 della legge n. 59 del 1997, che hanno determinato conferimenti alle regioni di funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, di trasporto pubblico locale e di mercato del lavoro.

Anche la legge n. 127 ha già operato effetti tangibili sia per la cittadinanza, sia per l'organizzazione interna delle pubbliche amministrazioni. Si pensi in primo luogo alla nuova figura assunta dai segretari comunali, ai *city managers,* ai nuovi compiti della dirigenza.

I primi passi della riforma hanno posto in luce l'esigenza di un nuovo intervento legislativo, che portasse alcune modificazioni alle due leggi citate, onde correggere in partenza alcune imperfezioni emerse nella fase di prima applicazione.

In particolare la necessità di intervenire con correzioni ed integrazioni sul testo delle leggi è emersa nel corso dei lavori della Commissione parlamentare consultiva per la riforma della pubblica amministrazione, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Occorre, inoltre, ricordare che nella risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000, al punto B 21, la Camera ha impegnato il Governo « a completare il processo di riforma della pubblica amministrazione e di snellimento delle procedure amministrative, oltre che mediante l'utilizzo delle deleghe previste dalle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, mediante puntuali ritocchi normativi che escludano norme di delega e mediante integrazioni della riforma con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti e agli strumenti di flessibilità del lavoro pubblico ».

Dunque, già in quella sede si era prevista l'emanazione di un provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, per modificare ed integrare alcuni aspetti delle « leggi Bassanini ».

Il Governo ha ritenuto di presentare alla Camera il 9 ottobre 1997, come collegato alla legge finanziaria 1998, il disegno di legge A.C. n. 4229, recante « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni ».

Il disegno di legge è stato oggetto di un approfondito esame in sede referente da parte della Commissione Affari costituzionali. Il testo che la Commissione trasmette all'Assemblea e su cui oggi si apre il dibattito è quindi un testo ampiamente nuovo rispetto a quello originariamente presentato dal Governo.

Il lavoro in Commissione ha cercato, grazie al concorso di tutti i colleghi, di cogliere gli aspetti maggiormente bisognevoli di emenda dei due testi di legge e di porvi adeguata correzione. Il testo originario risulta quindi decisamente arricchito dall'esame in sede referente. Altri opportuni interventi saranno rimessi al giudizio dell'aula e al dibattito che oggi si apre.

Il disegno di legge licenziato dalla Commissione si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 contiene modifiche ed integrazioni alla legge n. 59 del 1997.

I primi commi di detto articolo intervengono sulla delega contenuta al capo I delle legge n. 59 del 1997. Rimane immutato il termine del 31 marzo 1998 per l'emanazione dei decreti delegati di conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti amministrativi. Viene invece parzialmente modificato l'oggetto della delega.

Ai commi 2 e 3 si precisa che sono esclusi dal conferimento le funzioni ed i compiti in materia di banche, nonché in materia di trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale (conformemente al nuovo assetto del sistema del trasporto pubblico risultante dal decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997).

Il comma 4 interviene sull'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 59 del 1997, che prevede tra i compiti statali, esclusi dal conferimento a regioni ed enti locali, quelli « strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ». La modifica qui introdotta intende attribuire la competenza a dichiarare l'interesse nazionale delle grandi reti ai decreti delegati adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, previa intesa con la Conferenza Sta-

to-regioni; in mancanza dell'intesa il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva.

Il comma 5 modifica l'articolo 1, comma 6, della legge n. 59, stabilendo che lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano la promozione dello sviluppo economico nel rispetto non solo delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela ambientale, ma anche dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Il comma 6 introduce una norma secondo cui le camere di commercio disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti mediante regolamenti adottati con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti. In tal modo si colma un vuoto normativo, giacché le leggi in materia, compresa la legge n. 580 del 1993, nulla dispongono sull'organo camerale legittimato né sulle maggioranze necessarie per l'adozione di tali regolamenti.

I commi 7 e 9 intervengono a modificare l'ambito delle competenze della Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, istituita dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997. Si tratta di modifiche non previste nell'originario disegno di legge, ma inseriti nel corso dei lavori in sede referente sulla base di esigenze maturate nell'ambito della stessa Commissione bicamerale.

In particolare il comma 7 dispone che i pareri parlamentari sui decreti legislativi in materia di disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, adottati *ex* articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, siano espressi non più dalla Commissione per la riforma amministrativa, bensì dalle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ciò tende a sgravare la Commissione per la riforma amministrativa da pareri su provvedimenti che interessano solo marginalmente la pubblica amministrazione e che attengono ai vari settori economici, con contenuti estremamente tecnici, che meglio possono essere espressi da Commissioni dotate di una specifica competenza di settore.

Il comma 9, d'altro lato, rafforza il compito della Commissione di monitorare l'attuazione della riforma, chiarendone il potere di svolgere attività conoscitive e di indagine.

Il comma 8 modifica l'articolo 4, comma 5, della legge n. 59, prevedendo che le leggi regionali che individuano le funzioni amministrative da trasferire o delegare agli enti locali si debbano conformare ai principi di efficienza e di economicità.

Il comma 10 prevede che decreti correttivi dei provvedimenti attuativi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 possano essere adottati anche per recepire condizioni e osservazioni formulate, oltre il termine previsto per i pareri, dalla Commissione per la riforma amministrativa.

Un ulteriore gruppo di norme interviene poi sul capo II della legge n. 59 del 1997, modificando anche in questo caso i termini e l'oggetto della delega attribuita al Governo.

I commi 11 e 14 differiscono i termini per l'adozione dei decreti delegati di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: in particolare il termine per i decreti adottati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 (riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato) è differito dal 31 luglio 1998 al 31 dicembre 1998, mentre il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di pubblico impiego, passa dal 31 marzo 1998 al 31 luglio 1998. Si tratta in entrambi i casi di una scelta, introdotta dalla I Commissione, tesa a permettere una maggior ponderazione per l'adozione di questi decreti, atteso che fino al 31 marzo prossimo tutta l'attività di riforma della pubblica amministrazione sarà incentrata sul capo I della legge n. 59, cioè sul conferimento di funzioni amministrative, oggi statali, alle regioni ed alle autonomie locali.

Il comma 12 chiarisce l'oggetto delle delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, prevedendo che i decreti delegati adottati ai sensi dell'articolo 11 provvedano al riordino anche delle istituzioni di

diritto privato e delle società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

Il comma 13 abroga il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 59, e il comma 15 inserisce una norma di identico contenuto, il comma 4-*bis,* nello stesso articolo: la modifica tende ad attribuire con chiarezza alla Commissione per la riforma amministrativa la competenza ad esprimere i pareri su tutti i decreti adottati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 59, compresi i provvedimenti di riforma del pubblico impiego nonché quelli in materia di giurisdizione varati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *g),* della legge n. 59.

Il comma 16 affida alla Commissione per la riforma amministrativa la competenza ad esprimere i pareri sugli schemi di regolamento in materia di organizzazione e disciplina degli uffici dei ministeri; in tal modo si ripropone anche per il capo II della legge n. 59 quanto già disposto per il capo I, con la competenza attribuita alla Commissione per la riforma amministrativa di esprimere pareri non solo sui decreti legislativi, ma anche su tutti i conseguenti provvedimenti di natura regolamentare che attueranno la riforma.

L'articolo 1 contiene, infine, alcuni commi che intervengono sull'articolo 20 della legge n. 59 in materia di delegificazione, punto nodale per la riforma della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 17 integra i principi dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 59, cui deve conformarsi l'attività di delegificazione, prevedendo la soppressione dei procedimenti non più rispondenti alle finalità stabilite dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario (lettera *g-bis)*, ovvero che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici (lettera *g-ter)*. Si dispone inoltre che tali regolamenti adeguino la disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio (lettera *g-quater)*. Come è noto, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha elaborato un sistema di principi comuni del diritto amministrativo comunitario: si prevede quindi che il Governo si adegui ad essi nel processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi. È altresì prevista la soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina di settore (lettera *g-quinquies)*.

Il comma 18 individua una ulteriore serie di dieci procedimenti da semplificare, che vanno ad integrare l'elenco di 112 procedimenti già contenuto nell'allegato 1 della legge n. 59 del 1997. Tra essi si segnala, per la sua importanza, il procedimento di rilascio del certificato di agibilità (n. 112-*quinquies*), nonché il procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, con soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie (n. 112-*decies*). Si cerca in tal modo, ad esempio con l'ultima semplificazione citata, di eliminare ostacoli burocratici che paralizzano il sistema economico, creando seri ostacoli all'imprenditoria senza per contro portare alcun concreto vantaggio alla collettività.

I tre commi finali intervengono sull'articolo 21 della legge n. 59, in tema di istituzioni scolastiche.

I commi 19 e 20 portano da un anno a diciotto mesi il termine per l'adozione dei decreti legislativi di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione e di individuazione dei contenuti e delle specificità della qualifica dirigenziale da conferire ai capi d'istituto.

Il comma 21 inserisce, infine, nell'articolo 21 della legge n. 59 una norma che modifica, per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore tenuti nella regione Valle d'Aosta, la disciplina prevista nella legge 10 dicembre 1997, n. 425.

L'articolo 2 contiene modifiche ed integrazioni alla legge n. 127 del 1997.

I commi 2, 3, 4, e 5 contengono modifiche all'articolo 2 della legge n. 127, recante disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica.

In particolare il comma 3 stabilisce che, qualora i certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile siano utilizzati oltre i termini di validità, previa dichiarazione dell'interessato che le informazioni contenute nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio, il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. In tal modo si vuole evitare che le pubbliche amministrazioni possano vanificare l'innovazione già contenuta nell'articolo 2, comma 4, della legge n. 127, sospendendo i termini del procedimento per procurarsi la documentazione occorrente.

I commi 4 e 5 sostituiscono l'articolo 2, comma 10, della legge n. 127 del 1997, estendendo la possibilità di ricorrere al supporto magnetico non solo per la carta d'identità, ma anche per altri documenti di riconoscimento. I due commi introducono disposizioni che tengono conto delle più recenti innovazioni tecnologiche: si prevede che i documenti su supporto magnetico contengano anche la chiave biometrica, occorrente per la firma digitale, e che la carta d'identità possa essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

I commi 6, 7, 8 e 9 modificano alcune disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 127, in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.

In particolare il comma 7 ribadisce che il divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni a qualsiasi titolo si estende anche agli esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

Il comma 8 incide sul comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127, introducendo il principio per cui, in caso di parità assoluta a conclusione delle operazioni di valutazione di concorsi pubblici, la prevalenza vada riconosciuta al candidato più giovane. Si tratta di un criterio innovativo e condivisibile, alla luce dell'esigenza di conseguire un più ampio inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Il comma 9 modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 127, prevedendo che la sottoscrizione di istanze da produrre alle amministrazioni pubbliche non sia soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.

Il comma 10 sostituisce interamente l'articolo 6, comma 3, della legge n. 127 del 1997. La nuova norma, che modifica l'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, intende porre rimedio ad una difficoltà applicativa derivante dall'attribuzione al personale dirigenziale dei comuni della titolarità di tutte le funzioni di gestione amministrativa, spettando agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, in applicazione del principio della distinzione tra politica e amministrazione stabilito dallo stesso articolo 51, commi 2 e 3, della legge n. 142 del 1990. Nella concreta attuazione di queste norme sono sorte difficoltà a causa dell'insufficiente numero di personale di livello dirigenziale in numerosi enti locali. Questa norma intende dettare una nuova e più dettagliata disciplina dell'organizzazione di uffici e servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale. Si prevede in primo luogo che in tali comuni le anzidette funzioni siano svolte, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, dai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Si dispone in secondo luogo che i comuni, in cui la responsabilità di uffici o servizi è affidata a personale apicale di sesta qualifica funzionale, possono provvedere (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) ad articolare il proprio assetto ordinamentale ascrivendo tali posizioni alla settima qualifica

funzionale. In tal caso il personale apicale di sesta qualifica, cui è stata affidata la responsabilità di uffici o servizi, è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale, indipendentemente dal possesso dei titoli previsti per la predetta qualifica. In terzo luogo si prevede una norma anche per il caso di comuni convenzionati tra loro per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi.

Il comma 11 contiene, in materia di camere di commercio, una norma analoga a quella del comma precedente: si inserisce un ulteriore comma all'interno dell'articolo 6 della legge n. 127, prevedendo che le camere di commercio possano attribuire la qualifica dirigenziale ai loro ragionieri capo, ma solo a condizione che sia già prevista nella pianta organica la relativa funzione dirigenziale.

Il comma 12 integra la disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 127. La norma contenuta nella legge n. 127 ammette a presentare domanda di riammissione in servizio i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità, successivamente dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 17 ottobre 1991. L'integrazione normativa qui proposta interviene con una sanatoria anche per il periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e quella della riassunzione, stabilendo che nel predetto periodo i dipendenti pubblici siano considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni.

Il comma 13 interviene sul testo dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 127, il quale, a sua volta, modifica l'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, prevedendo la possibilità di costituire uffici, alle dirette dipendenze di sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad essi attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. La norma della legge n. 127 omette di trattare la situazione lavorativa di questi collaboratori assunti a termine; mentre l'articolo 6, comma 4, prevedendo la stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti, si preoccupa di normare, al successivo comma 5, anche la posizione lavorativa di tali figure, prevedendo la possibilità per la pubblica amministrazione di provenienza di riassumere il dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. La modifica contenuta nel comma in esame stabilisce che tali collaboratori degli organi politici, se dipendenti da una pubblica amministrazione, siano collocati - all'atto della nomina al nuovo ufficio - in aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di provenienza.

Il comma 14 estende la possibilità di effettuare concorsi interamente riservati al personale dipendente non solo agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, ma anche alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere.

Il comma 15 interviene sull'articolo 6, comma 13, della legge n. 127, stabilendo che il fondo interno, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sia ripartito tra il personale dell'amministrazione tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, in modo da fissare un criterio univoco ispirato ai principi di meritocrazia e responsabilità.

Il comma 16 riapre il termine di cui all'articolo 6, comma 17, della legge n. 127, già scaduto il 18 agosto 1997, portandolo al 31 marzo 1998. Si concede in tal modo la possibilità agli enti locali, che non vi abbiano provveduto entro il 18 agosto dello scorso anno, di adempiere all'obbligo di annullare gli atti di inquadramento del personale illegittimi per contrasto con le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983.

Il comma 17 apporta nuove modificazioni al testo dell'articolo 105, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 342 del 1997. La norma, in particolare, sopprime l'obbligo, introdotto dal decreto legislativo n. 342 del 1997, per il collegio dei revisori di pro-

nunciare un motivato giudizio di legittimità sulla proposta di bilancio di previsione dell'ente locale. Tale adempimento pare assurdo, visto che da un lato la stessa legge n. 127 ha soppresso il parere di legittimità sui singoli atti da parte del segretario dell'ente locale e che dall'altro lato il collegio dei revisori non pare, per vari aspetti, organismo idoneo ad esprimere siffatto giudizio.

Il comma 18 modifica l'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, stabilendo che, tra le norme da considerarsi come principi generali - con valore di limite inderogabile - al fine dell'approvazione dei regolamenti di contabilità di comuni e province, vi siano anche gli articoli 100 e 107 dello stesso decreto legislativo, che disciplinano rispettivamente le modalità di scelta e di voto del collegio dei revisori ed i criteri per la determinazione del loro compenso.

Il comma 19 conferisce una delega al Governo per adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 127, in materia di dissesto finanziario degli enti locali. Anche in questo caso si vuole ricorrere alla prassi ormai consolidata di delegare l'esecutivo ad adottare norme di correzione ed integrazione delle disposizioni dettate con decreti legislativi.

Il comma 20 modifica l'articolo 6 della legge n. 109 del 1994, stabilendo che nel caso in cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici non esprima il parere richiesto nei dovuti termini, il procedimento comunque prosegua e l'amministrazione interessata motivi autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

Il comma 21 estende le disposizioni dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 127 anche alle alienazioni di beni immobili di interesse storico ed artistico di proprietà delle regioni.

Il comma 22 interviene sull'articolo 13 della legge n. 127, rubricato « Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili ». L'intervento novellatore porta a compimento quanto già potenzialmente contenuto nella norma citata: si precisa che l'abrogazione delle disposizioni che prescrivono l'autorizzazione per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità o legati vale anche per le persone giuridiche non riconosciute; di conseguenza, per maggior chiarezza, sono espressamente abrogati i corrispondenti articoli 600 e 786 del codice civile.

Il comma 23 riformula il testo dell'articolo 16, comma 1, in tema di difensori civici delle regioni e delle province autonome.

Il comma 24 completa le disposizioni dell'articolo 14, comma 3-*bis,* della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza dei servizi.

Il comma 25 integra il testo dell'articolo 17, comma 28, della legge n. 127, prevedendo disposizioni particolari, a tutela della minoranza linguistica, per la composizione della sezione consultiva del Consiglio di Stato nel caso in cui tale sezione debba esaminare atti riguardanti la provincia autonoma di Bolzano.

Il comma 26 estende la disposizione dettata per gli enti locali dall'articolo 17, comma 33, della legge n. 127 a tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Il comma 27 prevede che con regolamento governativo si disciplinino le procedure per l'autorizzazione all'installazione di impianti per rilevare l'accesso di veicoli ai centri storici delle città, ai fini dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni in tema di limitazione del traffico.

L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. In particolare si dettano norme circa il funzionamento e le risorse finanziarie del Centro di formazione e studi – FORMEZ.

Il comma 5 modifica l'articolo 43, comma 5, della legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), prevedendo che l'importo, accantonato ai sensi del medesimo comma e

destinato ad incrementare le risorse per l'incentivazione della produttività, sia ripartito tra tutto il personale, e non solo tra quello tecnico, dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

L'articolo 4 introduce, infine, una novità rilevante: la possibilità di forme di lavoro a distanza attraverso l'utilizzo di mezzi telematici (il cosiddetto telelavoro) anche nell'ambito della pubblica amministrazione. Si tratta di un passaggio importante nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, per il quale servono nuove modalità di gestione del lavoro, che consentano flessibilità e razionalizzazione dell'organizzazione. La disposizione affida alle singole amministrazioni il compito di adottare le misure organizzative per l'attuazione del telelavoro.

Segnalo, infine, che sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV, largamente recepiti nel testo della Commissione.

CERULLI IRELLI, *Relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4229 recante: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni »;

considerato, in riferimento all'articolo 2, comma 22, che il codice civile prevede la possibilità di associazioni non riconosciute ma non di fondazioni non riconosciute;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 22, sostituire le parole: « sono aggiunte, in fine, » con le seguenti: « sono inserite, dopo la parola: "associazione" ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 4, comma 2, sia modificato nel senso di prevedere che le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base – e non capitoli, come attualmente previsto nel testo – da istituire nello stato di previsione della Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici, in modo da adeguare la norma alla nuova struttura del bilancio dello Stato;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 13, che delega il Governo al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza prevedendo, fra l'altro, che il loro regime fiscale sia conformato a quello delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nel senso di stabilire che dall'attuazione della delega non discendano nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato;

l'articolo 2, comma 9, sia interpretato nel senso di precisare che la possibilità per i cittadini di inviare le proprie istanze e le fotocopie del documento di identità agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi per via telematica non comporta l'obbligo per gli stessi organi, gestori o esercenti di attrezzarsi di appositi strumenti telematici;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il contenuto dell'articolo 2, commi 10 e 11, nel senso di evitare l'invasione della sfera di competenza riservata all'autonomia contrattuale ed assicurare che non vi siano comunque effetti finanziari di nuova o maggiore spesa;

consideri la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche modalità di coordinamento, nell'istituzione delle nuove unità previsionali di base ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con quelle attualmente esistenti nel bilancio dello Stato, onde evitare che si vengano a creare duplicazioni e sovrapposizioni con le unità previsionali di base già previste e scongiurare il rischio di una eventuale nuova proliferazione delle unità previsionali, come è accaduto negli anni passati per i capitoli;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la previsione dell'articolo 4, comma 2, secondo la quale le residue disponibilità esistenti alla chiusura dell'esercizio 1997 sui capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali del FORMEZ affluiscono, a decorrere dal 1998, sulle nuove unità previsionali di base di cui è prevista l'istituzione, tenendo conto del fatto che per il mantenimento nel conto dei residui delle disponibilità in questione non è necessaria una specifica disposizione di legge, mentre la loro reiscrizione in conto competenza costituirebbe una deroga alla vigente normativa di contabilità.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4229,

valutata positivamente la decisione assunta dalla Commissione di merito di includere il settore creditizio fra quelli per i quali non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, in materia di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, stante la delicatezza e il rilievo che riveste la tutela del risparmio;

rilevato, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 1, che al riordino del regime tributario degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale si è recentemente provveduto, in termini organici, con il decreto legislativo n. 460 del 1997, adottato in attuazione di specifica delega conferita al Governo dalla legge n. 662 del 1996;

considerato altresì che la medesima legge di delega consente al Governo di provvedere, nel termine di due anni successivi alla data della sua entrata in vigore, all'emanazione di disposizioni integrative e correttive mediante l'adozione di ulteriori decreti legislativi; pertanto, l'eventuale inclusione tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociali di altri soggetti, oltre a quelli indicati nel citato decreto legislativo n. 460, dovrebbe avvenire nei termini indicati nella legge delega, allo scopo di garantire la coerenza e l'organicità della normativa;

DELIBERA DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 2, si sostituiscano le parole: « istituti di credito » con le seguenti: « banche », in conformità alla normativa di settore vigente, a partire dal testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) all'articolo 1, comma 13, si sostituiscano le parole da: « e conformandone il regime fiscale » fino alla fine del comma, con le seguenti: « e prevedendo l'applicazione del regime fiscale del decreto legislativo n. 460 del 1997, in quanto compatibile ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che all'articolo 1, comma 21, al capoverso, siano sostituite le parole: « in lingua francese » con le seguenti: « di lingua francese ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4229, recante « Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni »;

esaminate in particolare le norme relative:

alla competenza dello Stato per i trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale (articolo 1, comma 3);

ai pareri affidati alla Commissione competente in materia per gli schemi di decreti legislativi per il trasporto pubblico regionale e locale (articolo 1, comma 7);

all'ampliamento dell'elenco dei provvedimenti oggetto di ulteriore semplificazione (articolo 1, comma 18, nn. 117 e 119);

all'integrazione relativa alla procedura per l'autorizzazione alla installazione di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nei centri storici (articolo 2, comma 27);

considerato che:

le semplificazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 dovranno comunque garantire rigorosamente la sicurezza;

il trasferimento di proprietà delle infrastrutture alle regioni e agli enti locali, di cui al comma 4 dell'articolo 1, dovrà avvenire con le opportune cautele e sentite le regioni interessate, in modo tale che esse siano in condizione, anche da un punto di vista finanziario, di svolgere le funzioni ulteriori che vengono loro affidate;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 4, si tenga conto dell'attuale assetto degli enti proprietari per le infrastrutture ed in particolare della veste giuridica privata di talune di esse.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4229,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuta positivamente l'articolo 1, comma 7, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997. Si sottolinea peraltro la necessità che tale norma non sia vanificata, nel decorso del tempo di approvazione della legge, dalla presentazione di nuovi schemi di decreti, che verrebbero assegnati alla Commissione bicamerale attualmente competente.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 10, sia soppresso il capoverso 3-*ter* perché disciplina materia di stretta competenza contrattuale e rischia di provocare sperequazioni tra il personale degli enti locali di diverse dimensioni, innescando automatismi di accesso a qualifiche dirigenziali in difetto dei necessari presupposti;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito:

a) l'opportunità di espungere il comma 11 dell'articolo 2 in attesa che il Governo sottoponga al Parlamento la disciplina organica del personale con qualifica dirigenziale;

b) l'opportunità di stralciare il comma 4 dell'articolo 4, che disciplina materia totalmente estranea a quella trattata nei commi precedenti del medesimo articolo;

c) l'opportunità di predisporre una disciplina più compiuta della materia del telelavoro contenuta nell'articolo 5, verificando in particolare la compatibilità della relativa disciplina con le norme dello Statuto dei lavoratori.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4229, recante modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;

considerato che l'articolo 1, comma 13, del testo in esame conferisce al Governo una delega per il riordino delle IPAB;

sottolineata la necessità e l'urgenza di provvedere ad una riforma complessiva delle IPAB, da non circoscrivere alla sola trasformazione della natura giuridica di tali enti, peraltro già consentita, seppure parzialmente, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988;

posto che sono in corso di avanzata discussione presso la XII Commissione affari sociali le proposte di legge riguardanti la riforma dell'assistenza sociale, che affrontano la questione del riordino delle IPAB, secondo modalità tali da promuovere il pieno utilizzo delle risorse di tali enti all'interno della rete di protezione sociale nel quadro degli indirizzi di programmazione locale e regionale;

ritenuto necessario assicurare organicità e completezza ai progetti di riforma che innovano complessivamente l'organizzazione e l'esercizio di talune pubbliche funzioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 1, il comma 13 sia soppresso.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;

considerato che sulle questioni specificamente trattate nel provvedimento non vi sono vincoli derivanti da normative europee e che, pertanto, le disposizioni in esso contenute non presentano profili di incompatibilità comunitaria;

considerato che sul tema del telelavoro esistono indicazioni generali da parte della Commissione europea e del Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si evidenzia l'opportunità che la materia del telelavoro sia regolata contrattualmente, prendendo in considerazione in particolare, tra le questioni evidenziate nel Libro verde sul Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro adottato dalla Commissione europea il 16 aprile 1997, quelle concernenti: il volontarismo e il diritto dei telelavoratori a ritornare in azienda; l'informazione scritta sulle condizioni di lavoro; la parità di trattamento tra i lavoratori in azienda e i telelavoratori; la partecipazione dei telelavoratori alle azioni di informazione, consultazione, partecipazione e negoziazione; i diritti dei telelavoratori in materia di formazione e di sviluppo delle qualifiche; le questioni di sicurezza sociale e quelle relative alla protezione dei dati; l'inviolabilltà del domicilio e l'accesso del datore di lavoro allo stesso.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59).	*(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59).*
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.	1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, **come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,** sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
	2. All'articolo 1, comma 3, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:
	« *h)* moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ».
	3. All'articolo 1, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
	« *r-bis)* trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».
2. All'articolo 1, comma 4, lettera *b),* dopo la parola: « statale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; ».	**4.** All'articolo 1, comma 4, lettera *b),* dopo la parola: « statale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; **in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; ».**
	5. All'articolo 1, comma 6, le parole: « nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ».

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto ».

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo può comunque adottare i decreti legislativi ».

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera *a),* » sono inserite le seguenti: « e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma ».

9. All'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; a tal fine esercita attività conoscitive e di indagine ».

10. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1. ».

11. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: « 31 luglio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

12. All'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, le parole: « nonché gli enti privati, controllati » sono sostituite dalle seguenti: « le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate ».

13. All'articolo 11, il comma 2 è abrogato.

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: « 31 marzo 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1998 ».

15. All'articolo 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. ».

16. All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il Governo può adottare comunque i regolamenti ».

3. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

« *h)* soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

« ***g-bis)*** *identica;*

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-ter) *identica;*

l) adeguamento del regime sostanziale dell'attività amministrativa ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quater) adeguamento **della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi** ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale ».

g-quinquies) *identica* ».

4. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

18. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

« 113. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

« **112-*bis*.** *Identico.*

114. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125;

legge 2 aprile 1968, n. 482.

112-*ter*. *Identico.*

115. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-*quater*. *Identico.*

116. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

112-*quinquies*. *Identico.*

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, e successive modificazioni;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

117. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62, e successive modificazioni;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

118. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

119. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

120. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 175 all'articolo 221, e successive modificazioni ».

112-*sexies*. *Identico.*

112-*septies*. *Identico.*

112-*octies*. *Identico.*

112-*novies*. *Identico.*

112-*decies*. Procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, prevedendo la soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 30.

112-*undecies*. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

19. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro diciotto mesi ».

20. All'articolo 21, comma 16, alinea, secondo periodo, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

21. All'articolo 21, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

« 20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ».

ART. 2.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127).

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore ».

ART. 2.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. »; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: « È comunque fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Resta ferma ».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta d'identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione, ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta d'identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte d'identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di se-

greteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità ».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

7. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali ».

3. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A parità di ogni altro titolo tra due o più candidati è preferito quello più giovane d'età ».

8. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **« Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età ».**

9. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« *11*. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica ».

4. All'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera *c),* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi anche in deroga a ogni diversa disposizione. I comuni nei quali la responsabilità di uffici e servizi è affidata a personale apicale appartenente alla sesta qualifica funzionale provvedono, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ad articolare il proprio assetto ordinamentale prevedendo che le relative posizioni siano ascritte alla settima qualifica funzionale. Il personale apicale di sesta qualifica funzionale, responsabile di uffici o servizi, è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale" ».

10. All'articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, **sono inseriti i seguenti:**

"3-*bis*. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera *c),* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono svolte, **a seguito di provvedimento motivato del sindaco,** dai responsabili degli uffici o dei servizi**, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,** anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-*ter*. I comuni nei quali la responsabilità di uffici e servizi è affidata a personale apicale appartenente alla sesta qualifica funzionale possono provvedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ad articolare il proprio assetto ordinamentale prevedendo che le relative posizioni siano ascritte alla settima qualifica funzionale. Il personale apicale di sesta qualifica funzionale cui è stata affidata, con provvedimento motivato del sindaco ai sensi del comma 3-*bis*, la responsabilità di uffici o servizi è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale, indipendentemente dal possesso dei titoli previsti per la predetta qualifica.

3-*quater*. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione ».

11. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e purché sia prevista nella rispettiva orga-

nizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile prevista dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale ».

12. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole « ottobre 1991 », è inserito il seguente periodo: « Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni ».

13. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni ».

14. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere. ».

15. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , tenendo conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani ».

5. All'articolo 6, comma 17, le parole: « Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 1998 ».

16. *Identico.*

17. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 105, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere di

legittimità e degli altri pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile ».

18. All'articolo 9, comma 4, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 ».

19. All'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. ».

20. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare ».

21. All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « , delle regioni, ».

22. All'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche non riconosciute. Sono abrogati gli articoli 600 e 786 del codice civile ».

23. All'articolo 16, comma 1, le parole da: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome » fino a: « in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « i difensori civici delle regioni e delle province autonome, anche su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ».

24. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta. ».

25. All'articolo 17, comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Qualora la sezione sia investita dell'esame di atti riguardanti la provincia di Bolzano, uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione stessa ».

26. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: « enti locali », sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ».

6. All'articolo 17, comma 38, le parole: « al controllo » sono sostituite dalle seguenti: « a valutazione ».

Soppresso.

7. All'articolo 17 il comma 39 è sostituito dal seguente:

Soppresso.

« *39.* Nei casi previsti dal comma 38 è affidato ai difensori civici comunali e provinciali il compito di valutare le illegittimità denunziate. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia affetta da vizi, ne dà motivata comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla richiesta. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, la valutazione è esercitata, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo ».

27. All'articolo 17, dopo il comma 133, è inserito il seguente:

« 133-*bis*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni ».

8. All'articolo 17 dopo il comma 136 sono inseriti i seguenti:

Soppresso.

« 136-*bis*. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e della presente legge, e di consentire la tempestiva predisposizione dei decreti legislativi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, nonché per la semplificazione dei procedimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente ad amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e ad enti pubblici nazionali, anche economici. I relativi provvedimenti di collocamento in posizione di fuori ruolo e di comando sono adottati, in conformità con la richiesta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, entro il termine di cui al comma 14.

136-*ter*. Il personale di cui al comma 136-*bis* mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e dei concorsi.

136-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 136-*bis* e 136-*ter* si applicano anche nei confronti del personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e delle rispettive amministrazioni ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni).

1. Per assicurare lo scambio e la diffusione di iniziative di innovazione amministrativa e per favorire il raggiungimento di *standard* omogenei di efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Centro di formazione e studi - FORMEZ opera sull'intero territorio nazionale e può rimodulare i progetti in corso, finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi, ai fini della loro estensione territoriale.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici, **cui affluiscono anche le residue disponibilità esistenti alla chiusura dell'esercizio 1997 sui capitoli 2559 e 7640 del medesimo stato di previsione.** Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui e provvede alla denominazione dei nuovi capitoli su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Le regioni e gli enti locali, aderendo al progetto per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), realizzato dal Centro di formazione e studi - FORMEZ, possono richiedere che vengano loro assegnati, sulla base delle graduatorie disponibili e delle deliberazioni di adesione pervenute al FORMEZ stesso, i partecipanti ai corsi-concorso RIPAM risultati idonei.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni).

1. **Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi - FORMEZ può operare** sull'intero territorio nazionale e può rimodulare i progetti in corso, finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi, ai fini della loro estensione territoriale.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in **apposite unità previsionali di base** da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro**, del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui e provvede alla denominazione **delle nuove unità previsionali di base** su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Le regioni e gli enti locali **che aderiscono** al progetto per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), realizzato dal Centro di formazione e studi - FORMEZ, possono richiedere**, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale,** che vengano loro assegnati, sulla base delle graduatorie disponibili e delle deliberazioni di adesione pervenute al FORMEZ stesso, i partecipanti ai corsi-concorso RIPAM risultati idonei.

4. Le province, i comuni e le relative circoscrizioni, le comunità montane e gli altri enti locali possono assumere iniziative di approfondimento sulle tematiche istitu-

zionali, riservate agli amministratori e ai cittadini interessati a partecipare alla vita pubblica. Tali iniziative possono essere assunte, anche attraverso convenzioni con università e altri enti di ricerca e formazione professionale, al fine di favorire l'applicazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e con l'obiettivo della piena realizzazione del principio di pari opportunità.

5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: « tecnico » è soppressa.

ART. 4.

(Telelavoro).

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro.

2. **Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.** Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

ART. 4.

(Telelavoro).

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti **telefonici e** telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare**, a parità di salario,** la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro**, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.**

2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

3. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.	3. *Identico*.
4. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. In ogni caso, dal 1° gennaio 1998 forme sperimentali di telelavoro possono essere autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su proposta delle amministrazioni interessate.	4. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. **Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.**